STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione socio-culturale denominata "GFTartaruga - ONLUS", con sede in Roma.

L'Associazione è un' "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"; tale locuzione, oppure la sigla "ONLUS", deve essere contenuta in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione si fonda sull'impegno volontario, gratuito e continuo dei propri soci, è senza fini di lucro, culturale ed educativa, apolitica, aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori e può aderire ad Organismi ed organizzazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi .

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività aventi gli scopi di seguito indicati. Gli scopi dell'Associazione sono di:

1. provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario e tranviario di peculiare interesse storico e scientifico e della relativa documentazione a stampa o manoscritta, con particolare riferimento alla situazione locale e alla sua storia;
2. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
3. provvedere alla diffusione della conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario anche al fine di incentivarne l'uso per una mobilità sostenibile;
4. diffondere e propagandare l'hobby del fermodellismo nel mondo giovanile e non, anche, ad esempio, attraverso percorsi didattici in collaborazione con istituzioni scolastiche;

5. progettare, realizzare e gestire centri e laboratori didattici, sperimentali e di studio, attività siano esse coordinate, collaterali, integrate e di sostegno sociale;
6. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nello sviluppo di abilità manuali-creative un luogo di incontro e crescita e un sollievo al proprio disagio;
7. promuovere, organizzare e partecipare a tutte quelle iniziative e manifestazioni utili al conseguimento dei suddetti scopi e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali;
8. promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia e relative opere d'arte;
9. creare, distribuire e commercializzare materiale promozionale dell'associazione;
10. progettare, realizzare e gestire servizi per conto di soggetti pubblici e privati, attraverso convegni, seminari, manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, compresi gli allestimenti;

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 - Soci

Possono essere Soci tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci versano una quota annua non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ed esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I versamenti sono comunque a fondo perduto e quindi non rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I Soci non assumono nessuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Chiunque voglia diventare Socio deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.

L'adesione ha effetto dopo l'accoglimento della domanda. La qualifica di Socio si perde:

1. per recesso da comunicare a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo;
2. per decadenza nell'ipotesi di mancato pagamento delle quote sociali;
3. per lo svolgimento di attività contrarie allo statuto.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. le quote sociali versate dai Soci;
2. le elargizioni o i contributi di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
3. i lasciti e le donazioni;
4. i proventi degli interessi;
5. tutto il materiale di proprietà dell'Associazione;
6. ogni altra eventuale entrata.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto gli avanzi netti di gestione entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione non svolge attività di natura commerciale, in quanto l'attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione.

Tuttavia qualora per fini connessi all'attività sociale, venissero svolte attività – anche solo fiscalmente considerate di natura commerciale – nei limiti comunque previsti dal D.Lgs. 460/97, dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di legge civili e fiscali.

I risultati economici dell'attività commerciale occasionale confluiscono nel bilancio consuntivo dell'Associazione.

Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'Associazione sostiene per la realizzazione dell'attività.

Art.6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 7 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

1. fissare le linee programmatiche dell'Associazione;
2. eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
3. stabilire l'importo della quota associativa o di eventuali altri contributi;
4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
5. raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività da proporre e da promuovere;
6. approvare il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
7. nominare i revisori dei conti;
8. deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto anche delle deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2. deliberare sulla responsabilità e sull'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo, e procede alla rielezione del Consiglio nella stessa seduta;
3. delibera circa lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori;

Per questo tipo di delibere, che devono essere argomento specifico all'ordine del giorno, la maggioranza richiesta e dei due terzi dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione. E' nominato dall'Assemblea ed è costituito da un minimo di 3 componenti, che durano in carica un anno.

Essi sono rieleggibili.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario; è convocato altresì quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno 7 giorni di anticipo; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni e l'avviso può essere inviato anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e dello schema di bilancio preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci nei quindici giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali, anche esterne, per l'esame e lo studio di

problemi specifici, e può attribuire titoli e cariche onorarie secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea tra i Consiglieri eletti e rappresenta legalmente l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
Sovrintende al funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.
In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il vice Presidente.

Art.15 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, che firma insieme con il Presidente; cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti, e dell'inventario.

Art.16 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta del registro contabile, svolge le mansioni di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Tesoriere può avere la rappresentanza esterna dell'Associazione, nei rapporti con gli istituti di credito e gli uffici postali presso i quali può aprire e chiudere i conti correnti ed effettuare con gli stessi qualsiasi operazione sia a credito che a debito, a firma disgiunta.

Art. 17 – Collegio dei Sindaci

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in numero di due tra i Soci; essi durano in carica un anno e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con quello di Consigliere.

I Sindaci possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, nonché la consistenza della cassa, e danno pareri sui bilanci.

Art.18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni tra i Soci dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con ogni altro incarico sociale.

Al Collegio dei Probiviri spetta ogni decisione in unica istanza per dirimere le controversie tra i Soci e per regolare la disciplina interna.

Il Collegio dei Probiviri decide, inoltre, in seconda e definitiva istanza sulla radiazione dei Soci

Art. 19 - Personale

Per l'assolvimento dei propri compiti l'Associazione può disporre di proprio personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Straordinaria dei Soci che le approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci e nomina uno o più liquidatori ai quali conferisce i necessari poteri per la devoluzione del patrimonio e dell'eventuale attivo, secondo le indicazioni dell'Assemblea stessa.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento destinato a disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, che deve essere approvato dall'assemblea dei Soci.

Art.23 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Raimondi Massimo .....

Corvini Luigi .....

Rocchi Gabriele .....

Abbatepaolo Giuseppe .....

De Angelis Marco .....

Galvagno Cristiano .....

Mattei Gianluigi .....

Messina Salvatore .....

Paciello Giovanni .....

Pompei Giorgio .....

Proietti Gianfranco .....